



COPIA CONTRIBUENTE

1/2



Reg. 1281M/2016 al n. 31480, d. 3
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
169 T loc. €
231 T int. €
104 T fer. €
..... tras. €
737 Cau. €
Totale € 264,67

**STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
C.F. 93038950205**

Assemblea Straordinaria del 6 aprile 2009

1. Su iniziativa della Fraternita Domenicana di Mantova è costituita la ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI (di seguito Associazione).
2. L'Associazione ha sede nello stesso luogo della Fraternita Domenicana di Mantova: la Casa della beata Osanna Andreasi, via Pietro Prattini 9 ed ha durata a tempo indeterminato.
3. L'Associazione è priva di personalità giuridica, non ha fini di lucro, ma scopo esclusivamente solidaristico-culturale. L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la valorizzazione dei monumenti domenicani in Mantova, la divulgazione della tradizione domenicana, la promozione e la diffusione della cultura in genere, anche attraverso la collaborazione con altre Istituzioni ed enti pubblici o privati.

I monumenti domenicani sono:

- La Rotonda di San Lorenzo (sec. XII) che la Fraternita ha in custodia dal 1925 (cfr. *Linee interpretative della Rotonda di San Lorenzo in Mantova*, p. 6)
- la Casa della Beata Osanna (sec. XV) che la Fraternita ha in custodia dal 1934 (cfr. *La Casa della Beata Osanna degli Andreasi in Mantova*, p. 8).

Per valorizzazione dei monumenti domenicani si intende la conservazione, la custodia, la presentazione ai visitatori e la utilizzazione di tali monumenti come luoghi di culto, di riflessione e di cultura, espressioni della tradizione domenicana. I volontari e i collaboratori destinati a questo servizio si impegnano a seguire un corso di preparazione per poter offrire una risposta adeguata ed uniforme alle richieste ed attese dei visitatori relativamente agli aspetti storici, artistici e religiosi dei monumenti.

Per divulgazione della tradizione domenicana si intende la conoscenza dell'Ordine domenicano, della sua fondazione, della sua storia, dei suoi conventi, chiese e monasteri, dei grandi centri di studio e spiritualità, la presentazione dei suoi più illustri esponenti da san Domenico ai dottori della Chiesa, dei Santi e Beati ed in particolare della beata Osanna Andreasi.

Per promozione e diffusione della cultura si intende l'organizzazione di percorsi culturali, conferenze, giornate di studio, corsi formativi e di aggiornamento estesi anche ai non aderenti all'Associazione, in particolare a studenti e docenti di ogni ordine e grado.

I soci sono tutti coloro i quali condividono le finalità del presente Statuto e partecipano alle attività organizzate dall'Associazione.

4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di socio ordinario o socio sostenitore o socio emerito, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, l'adesione alla Associazione non è cedibile a terzi per alcun motivo e comporta per l'Associato di maggiorità il diritto di voto nell'assemblea. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

5. La qualità di socio ordinario si perde per dimissione, per esclusione o per morosità. La dimissione deve essere presentata in forma scritta. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrario agli scopi dell'associazione. La perdita della qualifica di socio per morosità avviene automaticamente.
6. L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione e con avviso individuale, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. La convocazione viene altresì pubblicata sul sito dell'Associazione.
7. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente che nomina fra i soci un segretario verbalizzante:
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva il rendiconto economico finanziario annuale;
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, saranno a disposizione dei soci a semplice richiesta.
8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
10. Può essere convocata un'assemblea straordinaria qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

11. Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri: ne fanno parte di diritto
 - il Priore provinciale della Provincia San Domenico in Italia (o un suo delegato)
 - il Priore della Fraternita domenicana (o un suo delegato)
 - tre membri dell'associazione eletti dall'AssembleaDalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;



- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
 - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
 - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
12. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
13. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
14. L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
- dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
 - da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
 - da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguitamento o il supporto dell'attività istituzionale.
15. Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.
16. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
17. In caso di scioglimento dell'Associazione, che avverrà per delibera dell'Assemblea dei soci o per decisione della Provincia San Domenico in Italia, tutti i beni residui saranno trasferiti all'Ente Giuridico proprietario della sede, cioè la Provincia San Domenico in Italia.
18. Per quanto non previsto da questo Statuto valgono le norme di legge in materia.

